



**CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITA' DI  
ESTETISTA**

## SOMMARIO

Art. 1 – Premessa.....	3
Art. 2 – Autorizzazione amministrativa .....	3
Art. 3 – Attività esclusive e promiscue.....	3
Art. 4 – Qualificazione professionale.....	3
Art. 5 – Modalità di inoltro della domanda di autorizzazione .....	4
Art. 6 – Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.....	4
Art. 7 – Distanze.....	4
Art. 8 – Requisiti igienico sanitari dei locali .....	5
Art. 9 – Voltura dell'autorizzazione .....	5
Art. 10 – Orari e tariffe.....	6
Art. 11 – Rispetto requisiti igienico sanitari e di sicurezza.....	6
Art. 12 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione .....	6
Art. 13 – Cessazione dell'attività .....	6
Art. 14 – Sanzioni.....	6
Art. 15 – Entrata in vigore.....	6
Allegati .....	7

## **Art. 1 – Premessa**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di estetica così come definita all'art. 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alla Legge n. 1 del 1990, alla Legge Regionale 4 agosto 1992, n. 32 e successive modifiche, al presente regolamento e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile in materia.

## **Art. 2 – Autorizzazione amministrativa**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della Legge n. 1 del 1990, dell'art. 5 della Legge Regionale n. 32 del 1992, chiunque intenda esercitare l'attività di estetica deve munirsi di apposita autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione è valida per i locali in essa espressamente indicati.
3. E' vietato l'esercizio dell'attività di estetica in forma ambulante o mediante posteggio.
4. L'esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, è ammesso nei seguenti casi:
  - a. presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili;
  - b. nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo;
  - c. in via generale, negli ospedali, nelle case di cura e nelle strutture socio assistenziali.
5. Le prestazioni di cui al comma 4 debbono essere effettuate dal titolare dell'impresa o da altro addetto, in possesso di qualificazione professionale.
6. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica e che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività e in misura non prevalente rispetto allo svolgimento dell'attività artigianale, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 1 del 1990, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

## **Art. 3 – Attività esclusive e promiscue**

1. Agli effetti del presente Regolamento l'attività di estetica è definita:
  - a) di tipo esclusivo, se svolta in locali a ciò esclusivamente adibiti;
  - b) di tipo promiscuo, se svolta da una o più imprese, negli stessi locali o in locali comunicanti congiuntamente all'esercizio delle attività di acconciatore di cui alla Legge 174/2005.
2. L'attività di estetista può essere svolta congiuntamente all'esercizio di altre attività di servizio quali: palestre, attività ricettive, centri del benessere-termale.

## **Art. 4 – Qualificazione professionale**

1. La qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1 del 1990 richiesta ai fini dell'esercizio dell'attività di estetica, deve essere posseduta:
  - a. nelle imprese artigiane esercitate in forma individuale dal titolare;
  - b. nelle imprese artigiane esercitate in forma societaria da almeno un socio;

- c. nelle imprese diverse da quelle previste dalla Legge n. 443/1985 dalla persona che assume la direzione dell'esercizio dell'attività di estetica.
2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica di cui al comma 1, operano sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di tale qualifica.

#### **Art. 5 – Modalità di inoltro della domanda di autorizzazione**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetica, è necessario presentare apposita domanda in bollo indicando:
  - a) documentazione comprovante il possesso della prescritta qualificazione professionale;
  - b) dichiarazione attestante la disponibilità del locale (affitto, compravendita...);
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Domanda di autorizzazione sanitaria, certificati di conformità impianti termico ed elettrico, certificati di conformità delle attrezzature e sintetica relazione dell'attività svolta e numero di addetti, planimetria dei locali in triplice copia controfirmata da un tecnico abilitato o dallo stesso richiedente, procedure per pulizia locali ed arredi, disinfezione e sterilizzazione strumentario, lavaggio biancheria e smaltimento rifiuti a rischio.

#### **Art. 6 – Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, si provvede entro 60 giorni previa verifica delle sotto indicate condizioni:
  - a. acquisizione della documentazione comprovante il possesso della qualifica professionale dei soggetti destinati allo svolgimento dell'attività in modo professionale;
  - b. acquisizione del parere igienico sanitario della competente Azienda U.S.L.;
  - c. accertamento della conformità dei locali limitatamente all'aspetto urbanistico-edilizio dell'immobile.
  - d. verifica del rispetto delle distanze di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 7 – Distanze**

1. Ai fini della definizione delle distanze minime fra gli esercizi, il territorio comunale è suddiviso in due zone:
  - Zona 1: Salsomaggiore Terme
  - Zona 2: Tabiano Bagni
2. L'apertura di nuovi esercizi di estetista viene concessa nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) La distanza minima che deve intercorrere tra gli esercizi è determinata tenendo conto: della superficie della zona, della popolazione in essa residente e fluttuante, del numero ottimale di popolazione per ogni esercizio come meglio specificati di seguito;
  - b) la distanza minima di cui al comma precedente è calcolata sulla base della seguente formula:

$$D = \sqrt{\frac{S \times Q}{P (y + z)}}$$

D indica la distanza minima

S indica la superficie della zona in mq.

Q indica il numero ottimale della popolazione per ogni esercizio

P indica il totale della popolazione residente (y) e fluttuante (z)

3. La misurazione della distanza minima fra gli esercizi dovrà effettuarsi seguendo il percorso più breve facendo riferimento agli ingressi dei rispettivi locali di esercizio e comunque nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada.
4. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di case di riposo e strutture socio assistenziali, ospedali, case di cura, centri del benessere-termale, caserme, alberghi ed altre strutture ricettive quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti alloggiati presso gli stessi. Tali autorizzazioni rimangono vincolate ai suddetti luoghi e decadranno automaticamente nel momento in cui cesserà l'attività medesima.
5. E' ammessa la deroga alle distanze minime in caso di trasferimento delle attività già autorizzate all'interno della stessa zona.

#### **Art. 8 – Requisiti igienico sanitari dei locali**

1. I requisiti igienico sanitari minimi dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista sono quelli contenuti nella "procedura per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" ed alle relative "istruzioni operative" in applicazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dal 01/09/2006, allegati quali parti integranti del presente regolamento.

#### **Art. 9 – Voltura dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere trasferita per atti tra vivi o per causa di morte a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, purché il trasferimento stesso attenga anche alla cessione o affitto dell'azienda alla quale l'autorizzazione si riferisce.
2. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, gli aventi diritto possono subentrare nell'autorizzazione per un quinquennio, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché venga comprovato che di fatto l'attività viene svolta da persona qualificata; nel caso di impresa artigiana tale periodo può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.
3. Per la voltura dell'autorizzazione in capo al subentrante occorre presentare domanda nelle modalità di cui al precedente articolo 5.

## **Art. 10 – Orari e tariffe**

1. L'apertura al pubblico degli esercizi è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale, sulla base dei seguenti indirizzi:
  - a. determinazione di una fascia massima di apertura giornaliera ed eventualmente, di un monte-ore massimo di apertura settimanale;
  - b. obbligatorietà del turno di riposo settimanale con possibilità di chiusura in un giorno a scelta con eventuale suddivisione in due mezze giornate.
2. I titolari delle attività di cui al presente regolamento sono tenuti ad esporre in modo visibile dall'esterno gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio, nel rispetto delle modalità eventualmente stabilite con l'ordinanza di cui al comma 1.
3. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile al pubblico dall'esterno.

## **Art. 11 – Rispetto requisiti igienico sanitari e di sicurezza**

1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 5 lett. d) della L.R. n. 32/1992, è fatto obbligo agli esercenti che svolgono l'attività di estetista, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in ordine ai requisiti di carattere igienico-sanitari dei locali, di dotarsi di attrezzature e di suppellettili idonei sotto tale profilo.

## **Art. 12 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione decade:
  - a. per mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione e dell'autorizzazione al trasferimento;
  - b. qualora l'attività venga sospesa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nel corso di un anno solare.
2. I termini previsti al comma 1, lett. a. e b. sono prorogabili fino ad un massimo di sei mesi, qualora sia formalmente comprovato che il mancato inizio dell'attività o la sua mancata ripresa non sono imputabili a cause dipendenti dalla volontà dell'interessato.
3. L'autorizzazione è revocata per sopraggiunta carenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario, tale da impedire la prosecuzione dell'attività.

## **Art. 13 – Cessazione dell'attività**

1. Colui che cessa definitivamente l'attività ha l'obbligo di comunicarlo al Comune entro 30 giorni dalla data dell'evento, restituendo la propria autorizzazione

## **Art. 14 – Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 12 della L. 04/01/1990 n. 1.

## **Art. 15 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

**Allegati:**

- “Procedura per l’esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio piercing”;
- “Istruzioni operative” relative all’esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma</p>	<p><b>Dipartimento di Sanità Pubblica</b></p> <p><b>Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b></p> <p><b>Procedura per l'esercizio delle attività di acconciatore - Estetista - Tatuaggio e Piercing</b></p>	Versione 1
		Data 30/04/06
		Pagina 1 di 10

## Indice:

1. Obiettivi	pag. 2
2. Campo di applicazione	pag. 2
3. Definizioni	pag. 3
4. Norme di esercizio	pag. 4
5. Caratteristiche comuni	pag. 5
6. Requisiti strutturali specifici	pag. 6
7. Caratteristiche arredi ed attrezzature	pag. 7
8. Procedure della struttura	pag. 7
9. Riferimenti normativi	pag. 8
10. Allegati	pag. 8
11. Verifica applicazione	pag. 9
12. Distribuzione	pag. 10

## TABELLA DELLE MODIFICHE

Revisione	Data	Redatta	Verificata	Approvata
0	30/04/06	Gruppo di lavoro	Dr.ssa Cappelli	Dr. Pirondi

	<b>Dipartimento di Sanità Pubblica</b> <b>Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b>	Versione 1
	<b>Procedura per l'esercizio delle attività di acconciatore – Estetista – Tatuaggio e Piercing</b>	Data 30/04/06
		Pagina 2 di 10

### **1. Obiettivi:**

- Migliorare la qualità dell'intervento e rendere omogeneo e trasparente il comportamento degli operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica attraverso indicazioni standard ed uso di check List;
- Fornire all'utenza indicazioni chiare e definite sulle caratteristiche, requisiti e procedure necessarie per poter svolgere l'esercizio delle attività di acconciatore – Estetista – Tatuaggio e Piercing;
- Fornire all'utenza, alle Associazioni Professionali ed alle Amministrazioni Comunali documentazione unificata per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione;

### **2. Campo di applicazione:**

La procedura si applica in tutti i casi di richiesta di attivazione dell'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

	<b>Dipartimento di Sanità Pubblica</b> <b>Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b>	Versione 1
	<b>Procedura per l'esercizio delle attività di acconciatore - Estetista - Tatuaggio e Piercing</b>	Data 30/04/06
		Pagina 3 di 10

### 3. *Definizioni:*

Con la dizione di **estetista** si intendono le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano (compresa la ricostruzione delle unghie ed il trucco semipermanente), il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi di cui all'allegato della Legge n. 1 del 04/01/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge n. 713 del 11/10/1986.

Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

L'attività di **acconciatore** comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare.

E' **tatuatore** colui che esercita l'attività di tatuaggio, intendendosi con ciò la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni e/o figure indelebili.

Esercita l'attività di **piercing** colui che effettua l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in diverse parti del corpo. Non viene considerato tale l'inserimento di anelli nei lobi delle orecchie, qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma</p>	<p><b>Dipartimento di Sanità Pubblica</b></p> <p><b>Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b></p> <p><b>Procedura per l'esercizio delle attività di acconciatore - Estetista - Tatuaggio e Piercing</b></p>	Versione 1
	Data 30/04/06	
	Pagina 4 di 10	

#### **4. Norme di esercizio:**

- E' consentito l'esercizio di più attività in un'unica sede, con un unico ingresso, con locali di lavoro separati, comunicanti tra loro.
- Per esercitare l'attività di acconciatore ed estetista è necessario conseguire apposita abilitazione professionale e richiedere l'autorizzazione al Comune.
- Per esercitare l'attività di tatuaggio e piercing, occorre presentare all'apposito Ufficio comunale la Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, se non diversamente normato a livello locale, corredata di parere igienico sanitario rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma</p>	<p><b>Dipartimento di Sanità Pubblica</b></p> <p><b>Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b></p>	Versione 1
	<p><b>Procedura per l'esercizio delle attività di acconciatore – Estetista – Tatuaggio e Piercing</b></p>	Data 30/04/06
		Pagina 5 di 10

### 5. Caratteristiche comuni:

L'articolo 3.4 lettera e) del D.M. 236/89 prevede che nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico di superficie netta inferiore a 250 mq il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione; per quelle di superficie superiore deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.

In tutte le tipologie di esercizio deve essere prevista la disponibilità di spazi per :

- attesa, reception, attività amministrative di superficie commisurata al carico di lavoro:
- locali operativi e postazioni di lavoro con caratteristiche specifiche per le diverse attività (vedi più avanti)
- servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio, preferibilmente all'interno dell'unità strutturale, dotato di antibagno se si apre direttamente nei locali di lavoro; qualora il numero degli addetti sia superiore a 5, è opportuno prevedere un servizio igienico ad essi completamente riservato:
- spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro, preferibilmente dotato di doccia . Qualora gli addetti siano in numero superiore a 10, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene del lavoro, servizi igienici e spogliatoi dovranno essere separati per sessi:
- locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria , con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse: la biancheria sporca deve essere riposta in contenitori lavabili e disinfettabili, a perfetta chiusura:
- ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia: può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature, in materiale lavabile e sanificabile:

Servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca almeno 5 ricambi/ora in continuo, come previsto dal R.C. 3.10 della DGR E-R n. 268/2000.

I locali di cui ai punti 1 e 2 devono essere dotati di aeroilluminazione naturale secondo i parametri previsti dai regolamenti edilizi: in considerazione del tipo di attività svolta, il requisito può ritenersi soddisfatto con una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento.

Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,20 m. al fine di assicurare adeguata aeroilluminazione naturale e garantire la privacy.

Tutti i pavimenti e le pareti dei locali operativi – postazioni di lavoro e dei servizi igienici, fino a m 2,00 di altezza devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma</p>	<p><b>Dipartimento di Sanità Pubblica</b></p> <p><b>Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b></p>	Versione 1
	<p><b>Procedura per l'esercizio delle attività di acconciatore – Estetista – Tatuaggio e Piercing</b></p>	Data 30/04/06
		Pagina 6 di 10

## **6. Requisiti strutturali specifici**

### **ESTETISTA**

- postazioni di lavoro (camerini e box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq quando sia prevista la presenza dell'operatore;
- box doccia per gli utenti, se richiesto dal tipo di attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi), possibilmente raccordato con il camerino - box in cui si esercita l'attività stessa;
- le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi) devono essere dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda.

### **ACCONCIATORE**

- locale/i di lavoro con zona lavaggio teste, postazioni di lavoro con e senza caschi (se del tipo fisso), di superficie commisurata all'attività e comunque sufficientemente spazioso/i per permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza:
- locale - area per la conservazione di solventi volatili ed infiammabili, dotato di aerazione naturale e comunque suscettibile di un rapido ricambio d'aria anche mediante aerazione e ventilazione forzata: qualora si utilizzi un armadio, questo dovrà essere dotato di griglia di aerazione e collocato in un'area in cui sia garantito il rapido ricambio dell'aria.

### **TATUATORE E PIERCING**

- locale/i di lavoro, di superficie commisurata all'attività e comunque sufficientemente spazioso/i da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza, dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda.
- Locale o zona sterilizzazione per il trattamento delle attrezzature, dotata di lavandino con acqua corrente calda e fredda, di superficie complessiva non inferiore a 4 mq: qualora si tratti di locale, deve essere dotato di aerazione naturale o artificiale.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma</p>	<p><b>Dipartimento di Sanità Pubblica</b></p> <p><b>Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b></p> <p><b>Procedura per l'esercizio delle attività di acconciatore – Estetista – Tatuaggio e Piercing</b></p>	Versione 1
		Data 30/04/06
		Pagina 7 di 10

### **7. Caratteristiche comuni per arredi ed attrezzature**

- gli arredi devono essere in materiale lavabile, devono permettere una completa pulizia giornaliera anche dei locali ed una periodica disinfezione;
- gli apparecchi elettromeccanici devono essere esclusivamente quelli di cui all'elenco allegato alla L. 4 Gennaio 1990 n. 1 e successivi aggiornamenti del Ministero dell'Industria, Commercio ed artigianato;
- Devono essere presenti i manuali d'uso e le certificazioni di conformità elettrica;
- deve essere disponibile una cassetta per il pronto soccorso;
- devono essere presenti attrezzature per la disinfezione e la sterilizzazione degli strumenti di lavoro;
- devono essere presenti contenitori rigidi, resistenti alla puntura per lo smaltimento di aghi e strumenti taglienti monouso (es. lamette, rasoi), collocati in posizione comoda e per gli operatori, per il loro stoccaggio temporaneo, riportante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, taglienti e pungenti".

Il registro di carico e scarico relativo allo smaltimento degli stessi dovrà essere presente sul posto ovvero, se l'attività è gestita tramite un service, dovrà essere facilmente disponibile in caso di ispezione.

### **8. Procedure della struttura**

Devono essere predisposte, dal titolare della struttura, procedure redatte secondo criteri di qualità (che indichino l'operatore incaricato delle operazioni, frequenza, tempi e modalità di esecuzione, prodotti utilizzati ed eventuali criteri di verifica) relativamente alla pulizia dei locali, alla disinfezione e sterilizzazione dello strumentario, al lavaggio della biancheria e dei camici – sopravvesti, alla eliminazione dei rifiuti a rischio infettivo.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma</p>	<p><b>Dipartimento di Sanità Pubblica</b> <b>Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b></p>	Versione 1
	<p><b>Procedura per l'esercizio delle attività di acconciatore – Estetista – Tatuaggio e Piercing</b></p>	Data 30/04/06
		Pagina 8 di 10

## 9. Riferimenti normativi

- L. 04/01/1990 n. 1
- L. 17/08/2005 n. 174
- L. 11/10/1986 n. 713
- DPR 254/03 e Circolare del Ministero dell'Ambiente 16.06.2004
- Linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (luglio 1999)
- Regolamenti comunali di settore e di igiene

## 10. Allegati

- Domanda di autorizzazione sanitaria per l'attività di acconciatore – estetista
- Richiesta di parere igienico sanitario per l'esercizio dell'attività di tatuaggio - piercing
- Parere igienico sanitario per il rilascio di autorizzazione per l'attività di acconciatore, estetista e mestieri affini.
- Parere igienico sanitario per l'esercizio dell'attività di tatuaggio - piercing
- Libretto con istruzioni operative per l'esercizio dell'attività:
  - Conduzione igienica dell'attività
  - Igiene del personale
  - Elenco degli apparecchi elettromedicali per uso estetico (*allegato legge n. 1/90*)
  - Precauzioni utilizzo lampade U.V.A.
  - Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o piercing
  - Modalità di disinfezione
  - Modalità di sterilizzazione
  - Pulizia giornaliera
  - Pulizia settimanale
  - Pulizia e disinfezione della biancheria
  - Disinfettanti

	<b>Dipartimento di Sanità Pubblica</b> <b>Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b>	Versione 1
	<b>Procedura per l'esercizio delle attività di acconciatore - Estetista - Tatuaggio e Piercing</b>	Data 30/04/06
		Pagina 9 di 10

## **11. Verifica applicazione**

Il responsabile del servizio SIP è il referente per la verifica della corretta applicazione della procedura da parte di tutti gli operatori coinvolti.

In fase di prima applicazione della presente procedura la verifica è trimestrale, e verrà realizzata con il coordinatore dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica.

In fase di consolidamento la verifica ha cadenza annuale.

Il referente, a conclusione della verifica, redige report che trasmette al Direttore del DSP.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma</p>	<p><b>Dipartimento di Sanità Pubblica</b> <b>Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b></p>	Versione 1
	<p><b>Procedura per l'esercizio delle attività di acconciatore – Estetista – Tatuaggio e Piercing</b></p>	Data 30/04/06
		Pagina 10 di 10

## ***12 Distribuzione***

La presente procedura viene distribuita dai Responsabili dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica distrettuali a tutti gli operatori, impegnati nei procedimenti per l'esercizio delle attività di acconciatore – Estetista – Tatuaggio e Piercing.

Gli operatori sono tenuti alla piena applicazione della procedura.

Data di distribuzione \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

## **Conduzione igienica dell'attività di Acconciatore ed Estetista**

# **Esercizio delle attività di Acconciatore - Estetista Tatuaggio e Piercing**

## *Istruzioni operative*

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- i locali, gli arredi e le attrezzature di lavoro devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- gli strumenti abitualmente utilizzati per l'attività vanno sostituiti dopo ogni cliente, devono essere puliti e disinfettati o sterilizzati; dove è possibile conviene privilegiare strumenti monouso;
- ogni singolo capo di biancheria va sostituito dopo ogni cliente;
- tinture, fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute e in particolare le tinture devono corrispondere ai requisiti prescritti dal D. M. 18/06/1976 e successive modificazioni;
- il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL casi anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività, nonché di danni derivati dall'uso di tinture o di altri prodotti, impiegati nell'esercizio;
- il titolare dell'esercizio deve ottemperare alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 626/94, sue modifiche ed integrazioni e nel D. Lgs. 25/2002 in relazione ai rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici e chimici.

### ***IGIENE DEL PERSONALE:***

- molto importante è l'igiene delle mani; le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni; il lavaggio delle mani è quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.

**Il lavaggio semplice** si esegue con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e asciugatura con salviette di carta monouso; è efficace se eseguito in queste circostanze: all'inizio e al termine del turno di lavoro, prima di ogni singolo cliente, in alcuni casi al variare di trattamenti sullo stesso cliente, dopo l'uso dei servizi igienici.

**Il lavaggio antisettico** è raccomandato per particolari trattamenti con probabilità di sanguinamento, dopo il contatto con sangue o altro materiale organico (es. strizzatura di foruncoli); deve essere usato un

prodotto specifico; le mani e i polsi vanno lavati accuratamente per almeno un minuto e le unghie pulite con apposito spazzolino.

N.B. Lo spazzolino per le unghie va disinfettato quotidianamente, immergendolo almeno per 30 minuti in una soluzione disinfettante.

Le mani devono sempre essere curate: le unghie devono essere corte e non smaltate; durante il lavoro non vanno portati anelli, bracciali, orologi; eventuali abrasioni o ferite presenti sulle mani vanno curate e sempre protette.

**I prodotti barriera:** Possono essere utili quando si voglia proteggere le proprie mani da germi o da altre sostanze chimiche senza essere costretti ad indossare i guanti; si tratta di schiume da stendere sulla pelle delle mani.

- il personale deve indossare idonei indumenti di lavoro, preferibilmente di colore chiaro e sempre puliti.

## **ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO** (come da allegato attualmente in vigore della Legge 1/90)

- **Vaporizzatore** con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; **stimolatore blù** con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio ( alta frequenza o ultrasuoni ).
- **Disincrostante** per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- **Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni** con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- **Doccia filiforme ed atomizzatore** con pressione non superiore ad una atmosfera.
- **Apparecchi per massaggi meccanici**, solo a livello cutaneo e non in profondità.
- **Apparecchi per massaggi elettrici**, solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- **Lampade abbronzanti UV-A.**
- **Lampade di quarzo** con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ( UV ) ed infrarossi ( IR ).
- **Apparecchi per massaggio ad aria** con pressione non superiore ad una atmosfera.
- **Apparecchi per massaggio idrico** con pressione non superiore ad una atmosfera.
- **Scaldacera per cerette.**
- **Rulli elettrici e manuali.**
- **Vibratori elettrici oscillanti.**
- **Attrezzi per ginnastica estetica.**
- **Attrezzature per manicure e pedicure.**
- **Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.**
- **Apparecchi per massaggio aspirante** con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

- **Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.**
- **Stimolatore a luce blu** con tutti gli elettrodi per uso estetico ( alta frequenza ).
- **Apparecchi per ionoforesi estetica** con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 cmq.
- **Depilatori elettrici ed elettronici.**
- **Apparecchi per massaggi subacquei.**
- **Apparecchi per pressomassaggio.**
- **Elettrostimolatore ad impulsi.**
- **Apparecchi per massaggi ad aria** con pressione superiore ad una atmosfera.
- **Laser estetico.**
- **Saune.**

- 7) Astenersi dall'esposizione ai raggi U.V.A. Durante i periodi in cui vengono assunti farmaci; in caso di dubbio, consultare il medico.
- 8) Non esporre alcuna parte del corpo più di una volta al giorno e non esporsi al sole nella stessa giornata.
- 9) Prima dell'esposizione, rimuovere i cosmetici.

## **PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO DELLE LAMPADINE U.V.A.**

- 1) I raggi U.V.A. possono essere potenzialmente dannosi.
- 2) E' obbligatorio togliersi le lenti a contatto.
- 3) Persone con carnagione chiara, presenza di nei, efelidi o lesioni della cute di qualsivoglia natura, dovrebbero consultare il medico sull'opportunità di sottoporsi a raggi U.V.A. e sul tipo di precauzioni da adottare.
- 4) Persone con carnagione scura o già abbronzata devono comunque rispettare i tempi di esposizione consigliati.
- 5) E' necessario utilizzare gli occhiali protettivi.
- 6) E' fondamentale rispettare i tempi di esposizione consigliati.

# Conduzione igienica dell'attività di Tatuaggio e Piercing

(Dalle "Linee Guida" del Ministero della Sanità 1999)

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- i locali, gli arredi e le attrezzature di lavoro devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- gli strumenti abitualmente utilizzati per l'attività vanno sostituiti dopo ogni cliente e, soprattutto se sono venuti a contatto con sangue e quindi possono fungere da veicolo nella trasmissione di infezioni, devono essere puliti e sottoposti a disinfezione e/o sterilizzazione; gli aghi e gli strumenti taglienti debbono essere sempre monouso;
- prima dell'esecuzione delle procedure, l'operatore deve assicurarsi dell'integrità della cute e solo dopo aver escluso la presenza di lesioni cutanee, probabili dermatiti o dermatosi, nei o altre neoformazioni, ustioni, può procedere ad una accurata disinfezione della cute e quindi iniziare il trattamento;
- nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli, che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:
  - a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
  - b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
  - c) i pigmenti da utilizzare siano atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera (al momento autocertificazione da parte delle aziende produttrici);
  - d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto, anche se il contenuto non è stato esaurito; in alternativa i flaconi dovranno essere dotati di valvole di non ritorno;
  - e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore, dopo ogni soggetto;
- i tamponi di garza, il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura e i contenitori dei pigmenti utilizzati debbono essere trattati come rifiuti speciali (art. 15 del D.P.R. 15 luglio

2003, n. 254), quindi posti in sacchi impermeabili, di colore particolare, che devono essere chiusi in modo ermetico e consegnati a ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento di rifiuti speciali;

- anche i contenitori rigidi e resistenti alla puntura, contenenti aghi e altri strumenti taglienti, sempre ermeticamente chiusi devono essere consegnati a ditta autorizzata;
- la biancheria sporca deve essere maneggiata il meno possibile, posta in sacchi chiusi nel luogo in cui verrà lavata o portata via; la biancheria deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti o a 60° C con aggiunta di candeggina;
- il titolare dell'attività deve predisporre il protocollo di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione;
- il titolare dell'attività deve tenere un registro /le schede dei clienti sottoposti a tatuaggi e/o piercing per almeno 5 anni;
- non devono essere effettuati tatuaggi e/o piercing sui minori se non previa autorizzazione dei genitori.

## ***IGIENE DEL PERSONALE:***

prima di ogni trattamento l'operatore deve:

**a)** effettuare un accurato lavaggio antisettico delle mani ( va usato un prodotto specifico che svolga azione detergente e antisettica; mani e polsi devono essere lavati almeno per un minuto e le unghie pulite con apposito spazzolino ), infatti il semplice lavaggio non è sufficiente ;

**b)** indossare un camice monouso;

**c)** utilizzare guanti sterili e misure protettive, quali maschere ed occhiali; si precisa che l'uso delle maschere è obbligatorio,

mentre quello degli occhiali protettivi è facoltativo;

Poiché l'operatore utilizza pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue, debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D. M. 28 settembre 1990. Per prevenire punture accidentali con aghi contaminati, questi dopo l'uso non devono essere reincappucciati, o volontariamente piegati o rotti o altrimenti manipolati, ma devono essere riposti per l'eliminazione in appositi contenitori rigidi, resistenti alla puntura.

***N.B. Il Titolare dell'esercizio deve ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.Leg.vo 626/94, sue modifiche ed integrazioni in relazione ai rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici.***

----- o -----

**Si raccomanda di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e di piercing.**

A tale scopo è stato elaborato il seguente **memorandum** dal Ministero della Salute:

### ***MEMORANDUM PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGIO O PIERCING***

- **Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?**
- **Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?**
- **Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?**
- **Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?**
- **Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?**
- **Hai una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico.**

- **Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?**
- **Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?**
- **Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?**

# MODALITA' DI ESECUZIONE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI ARREDI, LOCALI ED ATTREZZATURE

## L'OPERATORE DEVE

- lavarsi le mani prima e dopo ogni trattamento
- utilizzare biancheria pulita per ogni cliente
- utilizzare attrezzi puliti e disinfettati oppure attrezzi monouso per ogni cliente
- pulire regolarmente l'ambiente di lavoro
- indossare copriabiti idonei e guanti protettivi quando è necessario

## A) LA PULIZIA GIORNALIERA

### dei locali:

- spazzatura ad umido dei pavimenti o, meglio, utilizzo di aspirapolvere;
- lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente.

### degli arredi:

- la polvere va asportata con uno straccio inumidito di soluzione detergente, poi si sciacqua e possibilmente si asciuga con un panno pulito.
- E' importante risciacquare gli stracci frequentemente e con cura, per evitare di diffondere lo sporco anziché asportarlo.

### dei servizi igienici:

- vanno puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità;
- il materiale (stracci, spugne, ecc...) utilizzato per la pulizia dei servizi igienici non deve essere impiegato per la pulizia di altri locali;

- dopo l'uso questo materiale deve essere lavato, risciacquato, disinfettato ( ad es. con la candeggina ) e quindi ancora sciacquato, strizzato e lasciato ad asciugare;
- è bene indossare guanti di gomma;
- i pavimenti, dopo essere stati spazzati, e le pareti verranno lavati con una soluzione detergente-disinfettante e quindi sciacquati;
- i lavelli, i bidet, le docce, le vasche e i water vanno lavati con soluzione detergente- disinfettante e sciacquati abbondantemente;
- per il water è opportuno utilizzare stracci appositi.

### delle vasche e lettini per l'abbronzatura:

- vanno puliti dopo ogni cliente con un detergente in grado di esercitare anche un'azione disinfettante.

### delle saune:

- vanno pulite e disinfettate alla fine di ogni giornata lavorativa;
- è opportuno che i clienti usino asciugamani e ciabatte di spugna durante la sauna.

## A 1) LA PULIZIA SETTIMANALE

Dopo aver eseguito tutto ciò che è stato indicato per la pulizia giornaliera, si provvede alla:

- **disinfezione dei pavimenti, delle pareti e degli arredi:** si lavano con un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante;
- **pulizia dei vetri:** si usano i comuni detergenti per vetri;
- **pulizia delle vasche, dei carrelli e dei lettini:** vanno puliti e disinfettati, si usa un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante;
- **particolare attenzione ai punti morti, come angoli, ruote, c 6 lini, ecc.,** per i quali è opportuno usare una spazzola.

## A 2) PULIZIA E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA

- Ogni capo di biancheria va sostituito dopo ogni cliente.
- E' consigliabile usare lenzuolini di carta monouso, da gettare dopo ogni cliente.
- Tutta la biancheria (asciugamani, coprispalle, fasce, ecc.) va sanificata mediante lavaggio in lavatrice utilizzando i normali detersivi in commercio, eventualmente con aggiunta di prodotti disinfettanti se occorre utilizzare ciclo a bassa temperatura.
- Biancheria professionale ed abiti da lavoro vanno lavati separatamente dal bucato di casa.

## B) MODALITA' DI DISINFEZIONE

Gli strumenti che non è necessario sterilizzare, come ad esempio: pettini, spazzole, pennelli, spugne, bigodini, forbici da parrucchiere, devono almeno essere disinfettati.

**La disinfezione** consiste nel lasciare gli strumenti immersi per un certo tempo in una bacinella pulita contenente una soluzione di acqua e disinfettante.

Il tempo minimo di immersione necessario affinché il materiale venga davvero disinfettato varia da prodotto a prodotto ( da un minimo di 30 minuti fino ad alcune ore ); è quindi indispensabile seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

Vi sono in commercio vari tipi di disinfettanti da immersione: alcuni sono indicati solo per gli strumenti in metallo; altri solo per gli strumenti in gomma o in plastica. E' opportuno quindi prevedere più di una bacinella nelle quali immergere per la disinfezione i diversi tipi di strumenti.

### N.B.:

- l'immersione nella soluzione disinfettante deve sempre essere preceduta da una accurata pulizia degli strumenti e da un abbondante risciacquo con acqua corrente;
- la soluzione disinfettante va sostituita una volta al giorno, provvedendo in quell'occasione a lavare accuratamente la bacinella;
- dopo l'uso il flacone del disinfettante va sempre richiuso con il tappo originale e va conservato al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. Il collo della bottiglia non deve venire a contatto con le mani dell'operatore;
- per disinfettare quegli strumenti o oggetti per i quali non è possibile l'immersione ( es. alcuni tipi di pettine e di spazzole, eventuali oggetti non acuminati in legno, ecc. ) è possibile ricorrere a disinfettanti spray.

## C) MODALITA' DI STERILIZZAZIONE

La sterilizzazione distrugge tutti i microorganismi patogeni e si fonda sull'effetto germicida del calore.

Gli strumenti acuminati o taglienti, che vengono a contatto con la pelle dei clienti, vanno sostituiti dopo ogni cliente e devono essere sottoposti a sterilizzazione, in quanto possono fungere da veicolo per la trasmissione di malattie infettive.

Dove è possibile conviene privilegiare strumenti monouso (es.: lamette, aghi, limette, ecc.).

E' indispensabile che ogni esercizio professionale sia dotato di una propria sterilizzatrice, specie se vengono praticati trattamenti (es.: di estetica, di pedicure e manicure, di piercing e tatuaggi).

Vi sono tre tipi di sterilizzatrici veramente efficaci:

- **autoclave:** calore umido (121° C per 15 minuti );
- **sterilizzatrice a secco:** 180° C per 1 ora o 160° C per 2 ore;
- **sterilizzatrice istantanea a cristalli di quarzo:** di dimensioni più ridotte, agisce per mezzo dell'esposizione breve a T° elevatissime (240° C per 1 minuto);

Le prime due sono adatte per la sterilizzazione di numerosi strumenti e se ciò deve avvenire in modo regolare.

La sterilizzatrice a cristalli di quarzo è indicata se si deve sterilizzare occasionalmente un solo strumento.

Da evitare la scelta di sterilizzatrici a raggi ultravioletti, in quanto di scarsa efficacia

Per le sterilizzatrici descritte è necessario che gli strumenti siano di metallo.

Per ottenere buoni risultati è necessario ricordare che:

- gli strumenti prima di essere inseriti nella sterilizzatrice devono essere puliti con acqua e detergente, spazzolati ed asciugati con cura;
- se gli strumenti da sterilizzare risultano contaminati da sangue o altre secrezioni, prima di venire puliti, vanno lasciati immersi per un certo tempo in una soluzione disinfettante; nel compiere queste operazioni è buona norma indossare sempre guanti di protezione in gomma;
- il materiale sterilizzato va maneggiato il meno possibile e deve essere conservato in un luogo asciutto, isolato ed inaccessibile agli insetti; meglio riporlo in contenitori chiusi.

## ***DISINFETTANTI***

I disinfettanti maggiormente utilizzati sono:

### **COMPOSTI DEL CLORO** (*A BASE DI CLORO ELETTROLITICO O IPOCLORITO DI SODIO*)

Indicati per: - la disinfezione ambientale e delle attrezzature;  
- l'antisepsi di ferite.

#### **NB:**

- 1) Non devono essere usati sui metalli, perchè hanno azione corrosiva.
- 2) Non si devono utilizzare in presenza di acidi forti perchè si ha liberazione di vapori tossici.
- 3) Se utilizzati ad una concentrazione superiore a quelle usuali, hanno azione irritante per cute e mucose.
- 4) Devono essere usati su oggetti e superfici puliti, perchè la presenza di materiale organico riduce notevolmente l'attività dei cloroderivati.

### **AMMONIO QUATERNARIO** (es. benzalconio cloruro)

Indicato

- per lavare gli strumenti,
- per l'antisepsi di abrasioni ed escoriazioni;
- per la disinfezione di superfici non contaminate da materiale organico.
- per l'antisepsi della cute integra prima dei trattamenti e per la disinfezione delle mani.

### **ALDEIDE GLUTARICA** (al 2% in sol. Acquosa, va utilizzata entro 14 giorni dalla preparazione)

indicata per la disinfezione/sterilizzazione di strumenti in plastica o in gomma, che non possono essere sottoposti a trattamenti a caldo.

E' necessario rispettare i tempi di contatto:

- minuti per la disinfezione;
- 3 ore per la disinfezione ad alto livello;
- 10 ore per la sterilizzazione.

**NB:**

- 1) le soluzioni di Aldeide Glutarica vanno sempre maneggiate con cautela, ricordando di conservarle in recipienti ben chiusi. I vapori sono irritanti per l'apparato respiratorio ed il contatto diretto con la cute dà luogo a processi di sensibilizzazione fino ad eczemi allergici. In caso di contatto accidentale con gli occhi o la cute, lavare abbondantemente con acqua;
- 2) l'Aldeide Glutarica va eliminata come rifiuto speciale.

**PEROSSIDO DI IDROGENO** (acqua ossigenata, diluito al 3 %)

Indicato per la disinfezione di piccole ferite o abrasioni o per avere una adeguata detersione ( l'ossigeno che si sviluppa favorisce il distacco dei tessuti necrotici ) prima di utilizzare un antisettico più efficace.

**CLOREXIDINA**

clorexidina gluconato 4%: per il lavaggio e l'antisepsi delle mani.

clorexidina gluconato 1,5% + cetrimide 15%:  
da diluire all'1% per la disinfezione delle superfici.

**IODOFORI**

polivinilpirrolidone-iodio  
indicato:

- per il lavaggio e l'antisepsi delle mani prima delle procedure.
- per l'antisepsi della cute integra.

**NB:**

- 1) questi disinfettanti devono essere conservati in contenitori scuri, ben chiusi, al riparo dalla luce e dal calore;
- 2) gli iodofori, per ripetute applicazioni, possono essere responsabili di dermatiti allergiche da contatto ed eruzioni orticarioidi.